

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DIDATTICI PRESSO I CORSI DI STUDIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE

(Approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche nella riunione del
09/12/2024)

Art. 1 (Oggetto e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento degli incarichi di docenza in tutti i Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie attivati presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, nel proseguo denominati semplicemente Corsi.
2. Per incarichi di docenza si intendono gli affidamenti di insegnamenti ufficiali presenti nei piani di studio dei Corsi, nonché l'affidamento di incarichi di docenza per seminari, corsi integrativi, esercitazioni per le quali sia previsto il riconoscimento di crediti formativi universitari, ivi comprese le attività elettive.

Art. 2 (Attribuzione di incarichi senza bando di selezione)

1. Prima dell'inizio dell'anno accademico e, in ogni caso, in tempo utile per l'avvio delle lezioni, il Consiglio di Dipartimento affida gli incarichi didattici istituzionali ai professori e ricercatori a esso afferenti e prende atto degli incarichi assunti sui propri Corsi da professori e ricercatori afferenti ad altri Dipartimenti dell'Ateneo. Tali incarichi sono affidati secondo quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici.

Art. 3 (Attribuzione di incarichi con bandi di selezione)

1. Per la copertura degli insegnamenti non affidati ai sensi dell'articolo precedente e secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici, il Consiglio di Dipartimento autorizza l'emanazione di uno o più bandi, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici. La partecipazione a tale avviso di vacanza è riservata ai professori e ricercatori universitari, al personale tecnico-amministrativo universitario conferito all'attività assistenziale e al personale dipendente di ruolo delle Aziende, Istituti, Presidi Ospedalieri ed Enti sedi dei Corsi. Si considerano sedi dei Corsi solo quelle individuate dai protocolli di intesa stipulati da Regione e Università per la collaborazione nella formazione del personale sanitario.
2. Il personale di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) può partecipare esclusivamente alla selezione relativa ai Corsi che hanno sede presso l'Azienda, l'Istituto, il Presidio Ospedaliero o l'Ente presso il quale presta servizio.
3. Limitatamente alle discipline di Psichiatria, Igiene, Medicina del Lavoro e per le discipline di pertinenza delle direzioni sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali (Statistica, epidemiologia e simili), la partecipazione è aperta anche al personale che non presta servizio nella Struttura di riferimento principale, qualora la stessa appartenga a una Azienda territoriale.

4. In caso di esito negativo delle procedure di cui agli articoli 2 e 3 (per i corsi delle Professioni Sanitarie) del presente regolamento, gli Organi competenti possono, altresì, attivare ulteriori procedure selettive per l'affidamento degli insegnamenti vacanti mediante stipula di contratti di diritto privato con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale, secondo quanto stabilito dagli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici.
5. I bandi di cui all'art. 3 sono emanati dal Direttore e devono espressamente prevedere:
 - A. La denominazione delle attività formative da ricoprire e, per ciascuna di esse, il settore scientifico – disciplinare di riferimento, il numero di crediti formativi universitari e il numero di ore di attività;
 - B. Le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando sulla pagina web del Dipartimento e i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati, con la specifica indicazione dei requisiti richiesti e dei titoli valutabili, secondo le previsioni dell'art. 5 del presente regolamento.
6. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - A. Autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.) attestante la propria formazione, l'attività ed esperienze professionali, l'attività scientifica e l'attività didattica, secondo il modello predisposto dal Dipartimento. Il Dipartimento potrà chiedere copia delle pubblicazioni dichiarate dalla candidata/o, qualora lo ritengano utile ai fini della selezione;
 - B. *Syllabus* e *curriculum vitae* in italiano ed inglese, secondo il modello predisposto dal Dipartimento;
 - C. Per i professori e ricercatori in servizio presso altra Università e per i dipendenti di ruolo del S.S.N., copia del nulla osta rilasciato dal proprio datore di lavoro o, in mancanza, copia della richiesta presentata allo stesso.
7. Sino al momento dell'adozione della delibera di affidamento degli incarichi in esito alle procedure selettive, il Consiglio di Dipartimento può revocare la vacanza di ciascun insegnamento e affidare lo stesso secondo le previsioni dell'art. 1.

Art. 4

(Valutazione comparativa)

1. Le valutazioni comparative saranno svolte dal Consiglio di Dipartimento che potrà avvalersi del parere istruttorio del Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di riferimento, del Coordinatore del Corso interessato o di Commissioni interne appositamente delegate dal Consiglio stesso, al fine di formulare le proposte di affidamento nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5.
2. Nell'affidare gli incarichi di docenza, il Consiglio di Dipartimento assicura il rispetto dei limiti previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale 19 febbraio 2009 "Determinazione delle classi di laurea nelle Professioni Sanitarie".
3. Il Dipartimento formula le graduatorie dei candidati idonei. In caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l'idoneità. L'esito della selezione è reso pubblico sulla pagina web del Dipartimento.

4. Gli incarichi affidati al personale dipendente di ruolo del S.S.N. hanno la durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni; la prosecuzione dell'incarico negli anni accademici successivi al primo è subordinata ad una valutazione positiva dell'attività svolta e al persistere dell'interesse pubblico al mantenimento del rapporto. La valutazione dell'attività didattica viene effettuata dal Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di riferimento, dal Coordinatore del Corso interessato o da Commissioni interne appositamente delegate dal Consiglio stesso sulle base delle indicazioni stabilite dal Presidio di Qualità dell'Università di Foggia.
5. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altra o altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 5

(Criteri di selezione e valutazione delle domande)

1. Per l'affidamento degli incarichi di docenza ai professori e ricercatori universitari, la valutazione tiene conto dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
 - A. Afferenza al settore scientifico – disciplinare;
 - B. Ruolo e fascia di docenza universitaria ricoperta;
 - C. Anzianità nel ruolo;
 - D. Continuità didattica nell'insegnamento;
 - E. Pregressa attività didattica svolta dal docente.In caso di concorrenza per il medesimo insegnamento di domande di personale universitario e dipendenti di ruolo del S.S.N., l'insegnamento viene affidato, di norma, al personale universitario.
2. La valutazione delle domande, presentate dal personale dipendente del S.S.N. ai sensi dell'art. 3 commi 1, 2, e 3 o da esperti di alta qualificazione ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente regolamento, sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
 - A. Formazione universitaria con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento oggetto della selezione (fino ad un max 25 punti/100 - Lo stesso titolo sarà valutato una sola volta entro il massimo del punteggio assegnato allo stesso):
 - (1) Specializzazione (10 punti);
 - (2) Dottorato di ricerca (6 punti);
 - (3) Assegno di ricerca (5 punti);
 - (4) Master universitari (3 punti);
 - (5) Corsi di perfezionamento universitari (1 punto);
 - (6) Laurea Magistrale a ciclo unico (5 punti);
 - (7) Laurea Magistrale non a ciclo unico (2 punti);
 - (8) Laurea triennale (3 punti).
 - B. Attività ed esperienze professionali attinenti all'insegnamento oggetto della selezione (max 25 punti/100);
 - C. Attività scientifica attinente all'insegnamento oggetto della selezione (fino ad un max 25 punti/100):
 - (1) Pubblicazioni scientifiche in extenso su riviste internazionali "peer reviewed" con impact factor e attinenti ai contenuti dell'insegnamento richiesto (5 punti per ogni pubblicazione);

- (2) Pubblicazioni scientifiche in extenso su riviste nazionali ed internazionali “peer reviewed” senza impact factor e attinenti ai contenuti dell’insegnamento richiesto (1 punto per ogni pubblicazione);
- (3) Abstract su rivista con impact factor e attinenti ai contenuti dell’insegnamento richiesto (0,5 punti per ogni abstract);
- (4) Abstract su rivista senza impact factor e attinenti ai contenuti dell’insegnamento richiesto (0,25 punti per ogni abstract).

D. Attività didattica e di docenza di livello universitario (fino ad un max 25 punti/100)

- (1) Incarichi di docenza universitari nello stesso insegnamento oggetto della selezione (1 punto per ogni incarico fino ad un max di 10 punti);
- (2) Incarichi di docenza universitari con particolare riferimento a quelli ricoperti nell’ambito del medesimo settore scientifico disciplinare di afferenza dell’insegnamento oggetto della selezione o settore affine (0,5 punto per ogni incarico fino ad un max di 10 punti);

In caso di continuità didattica saranno assegnati i seguenti punteggi aggiuntivi sulla base del valore dell’Indice di Sintesi (IdS) medio, secondo i criteri del Presidio della Qualità:

- (3) 5 punti per un IdS medio $\geq 3,25$;
- (4) 3 punti per un IdS medio: $2,5 < \text{IdS} < 3,25$;

Secondo quanto stabilito dal Presidio della Qualità, l’IdS medio rappresenta il parametro che monitora il livello di gradimento dell’attività didattica da parte dello studente.

- (5) 5 punti se il candidato è cultore della materia nel medesimo settore scientifico disciplinare di afferenza dell’insegnamento oggetto della selezione.

Per quanto riguarda gli insegnamenti del CdS di laurea magistrale delle professioni sanitarie, il candidato, per ottenere l’affidamento degli incarichi di docenza, deve aver conseguito la laurea magistrale della stessa classe di laurea della professione sanitaria per la quale si concorre all’affidamento e conseguire un punteggio complessivo dei titoli (A, B, C e D) non inferiore a 30/100; in assenza di uno di questi requisiti il candidato risulterà non idoneo e, pertanto, non inserito nella graduatoria di merito.

Art. 6 (Oneri)

- 1. La remunerazione relativa alle attività di docenza svolte dal personale dipendente del S.S.N. e dal personale tecnico – amministrativo universitario conferito all’attività integrata è interamente a carico delle Aziende, Enti e Istituti del S.S.N. ed è disciplinata dalle norme contrattuali nel tempo vigenti presso tali Istituzioni

Art. 7 (Compiti dei docenti affidatari)

- 1. L’affidataria o l’affidatario degli incarichi di docenza è tenuta/o ad assicurare personalmente lo svolgimento delle lezioni frontali. L’affidataria o l’affidatario devono inoltre indicare un orario settimanale di ricevimento degli studenti al fine di prestare le attività di tutorato di gruppo e individuale ed è tenuta/o a partecipare alle commissioni d’esame e a tutte le attività correlate all’espletamento dell’insegnamento secondo le previsioni dei regolamenti didattici dei Corsi, dei Regolamenti di Ateneo e di Dipartimento in materia.

2. Anche nell'ipotesi di mancato rinnovo dell'incarico di insegnamento, il/la docente affidatario/a è tenuto/a ad assicurare la sua presenza nelle commissioni di laurea sino all'ultima sessione dell'anno accademico di riferimento (febbraio/marzo/aprile dell'anno accademico successivo a quello di affidamento).

Art. 8
(Incompatibilità)

1. L'affidamento di incarichi di docenza è incompatibile con qualsiasi attività di collaborazione con enti, istituti, associazioni che sotto qualsiasi forma, gratuita o commerciale, svolgano attività di preparazione al sostenimento di esami universitari.
2. Qualora l'attività di collaborazione di cui al precedente comma venga avviata successivamente al conferimento dell'incarico, l'affidataria/o è tenuta/o a darne immediatamente comunicazione al Direttore di Dipartimento che, con proprio provvedimento, provvederà a revocare l'affidamento stesso e a adottare i provvedimenti opportuni per la copertura dello stesso o delle ore residue non ancora svolte.

Art. 9
(Norme finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione definitiva da parte del Consiglio di Dipartimento.
2. Le norme relative alla durata e ai rinnovi degli incarichi, nonché agli oneri si applicano anche agli affidamenti per il personale dipendente di ruolo del S.S.N. già in essere.